

ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA PROVINCIA DI CREMONA, I COMUNI DI CAPPELLA CANTONE, SAN BASSANO E “LAMERI S.p.A.”, FINALIZZATO AD UNA VARIANTE AL P.T.C.P. E AI P.G.T. VIGENTI PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN NUOVO AMBITO DI TRASFORMAZIONE PER L’AMPLIAMENTO DELLO STABILIMENTO PRODUTTIVO ESISTENTE DENOMINATO “LAMERI S.p.A.” SITO SUI TERRITORI COMUNALI DI SAN BASSANO E CAPPELLA CANTONE (CR).

- la PROVINCIA DI CREMONA

nella persona del Presidente pro-tempore;

- il COMUNE DI CAPPELLA CANTONE

nella persona del Sindaco pro-tempore;

- il COMUNE DI SAN BASSANO

nella persona del Sindaco pro-tempore;

- la società “LAMERI S.p.A.”, con sede in Via Cattaneo n. 28/30 in San Bassano nella persona di Mario Lameri, nato a Castelleone (CR) il 22/10/1944, residente in Cappella Cantone (CR), Via Retorto, 3/C, in qualità di Legale Rappresentante (di seguito “Proponente”).

Premesso che:

• il D.Lgs. 18/08/2000 n.267 agli artt. 19 e 20 e la L.R. 11/03/2005 n.12 prevedono in capo alla Provincia funzioni di programmazione territoriale e di assistenza tecnico-amministrativa, nonché di supporto e coordinamento agli Enti Locali, anche attraverso il proprio Piano Territoriale di

Coordinamento Provinciale (*da ora in avanti* P.T.C.P.);

- la Provincia di Cremona rivolge particolare attenzione a tutte le iniziative che si sviluppano nel territorio provinciale finalizzate alla riorganizzazione territoriale, ancorché predisposte a creare contemporaneamente possibilità di sviluppo e di servizi, pur con particolare attenzione alla conservazione e alla salvaguardia dell'ambiente;

- la Provincia di Cremona ha approvato il proprio P.T.C.P. con la deliberazione consiliare provinciale n.113 del 23/12/2013, strutturato su di un sistema aperto di conoscenze analitico-descrittive capaci di valutare e motivare le politiche e le specifiche scelte di intervento sul territorio;

- uno degli obiettivi del P.T.C.P. è quello dell'individuazione dei siti più idonei per la localizzazione di aree per insediamenti produttivi/commerciali ed insediamenti per servizi di interesse pubblico e collettivo, nell'ottica di conseguire una razionalizzazione delle attuali previsioni di localizzazione e di dare una risposta territorialmente compatibile e sostenibile alle richieste delle categorie economiche, ancorché interagendo negli ambiti agricoli strategici così definiti ai sensi dell'art. 15, comma 4, della L.R. n.12/2005.

Atteso che:

- la Provincia con l'impostazione data al P.T.C.P. ha evidenziato la necessità che alcuni obiettivi strategici vengano realizzati in quanto scelte non rinunciabili e comunque già da ora compatibili con i principi assunti della promozione socio-economica e dei servizi, nell'ambito delle scelte di competenza comunale;

- il P.T.C.P. agli artt. 11, 12, 13 della Normativa individua le

caratterizzazioni e le direttive per la redazione, l'adeguamento e l'organizzazione dei P.G.T. a livello comunale;

- i modelli insediativi sostenibili si caratterizzano per una eterogeneità che eviti la competizione irrazionale tra aree per la localizzazione di insediamenti, muovendosi verso logiche che riconoscano il bene posizionale del territorio;

- la proposta dei Comuni di Cappella Cantone e San Bassano è quella di consentire, mediante un intervento di iniziativa privata promosso ed a cura del Proponente, la realizzazione dell'ampliamento dello stabilimento produttivo esistente denominato "Lameri S.p.A" sito sui territori comunali di San Bassano e Cappella Cantone (CR), interamente sul territorio dei Comuni di Cappella Cantone e San Bassano per una estensione di superficie fondiaria pari a 31.291 mq circa. Detto ampliamento insiste sui mappali catastalmente identificati ai Fg. 4 mappali 166,185, 200,202,204,206,208,210,212 su territorio del Comune di Cappella Cantone per una superficie pari a 11.521 mq.

Fg.5 mappali 217,261,290,298,300,304,306,308,309,310,311,312,313,314 su territorio del Comune di San Bassano per una superficie pari a mq 19.770; (si veda 'Allegato B - Estratto di mappa catastale', parte integrante e sostanziale del presente atto), in variante al P.T.C.P. al fine di modificare gli ambiti agricoli strategici relativi all'art. 19*bis* della Normativa del P.T.C.P.;

- a tale scopo il Proponente, in data 13/11/2020, Prot. SUAP n. LMRMRA44R22C1531-13112020-1033 del comune di Cappella Cantone e in data 13/11/2020, Prot. SUAP n. LMRMRA44R22C1531-12112020-

1701 del comune di San Bassano, ha presentato alle Amministrazioni

Comunali una proposta di ampliamento attività produttiva al fine di

promuovere un Accordo di Programma per trasformazione urbanistica da

area agricola ad area produttiva in funzione di quanto disposto dall'art.

19bis della Normativa del P.T.C.P.;

- con la volontà di recepire all'interno del proprio strumento urbanistico

generale (P.G.T.) la previsione di tale ampliamento, le Amministrazioni

Comunali di Cappella Cantone e San Bassano hanno esplicitamente

evidenziato il proprio interesse all'iniziativa progettuale proposta

attraverso una formale richiesta di definizione di Accordo di Programma ai

sensi dell'art. 34 c. 2 della Normativa del P.T.C.P. (nota prot. Prov. n. GE

2021/0001637 – Comune di San Bassano mediante comunicazione PEC

di cui protocollo in uscita n. 2042 del 21 luglio 2021 e rispettivo protocollo

di ricezione della Provincia di Cremona 44961 del 21/07/2021 – Comune

di Cappella Cantone mediante comunicazione PEC di cui protocollo in

uscita n. 1311 del 22 luglio 2021 e rispettivo protocollo di ricezione della

Provincia di Cremona 45045 del 22/07/2021) ritenendo che la stessa

possa rappresentare una risposta importante ed altamente qualificata

rispetto alle esigenze di attività assimilata a produttiva con importanti

riflessi, in termini di indotto sul territorio.

- l'autorizzazione all'insediamento dell'ampliamento produttivo verrà

subordinata all'approvazione di un Progetto Definitivo - antecedentemente

sottoposto ad eventuali procedure relative alla V.I.A. ai sensi del D.Lgs.

152/2006 e s.m.i. oltre ad essere sottoposto alla procedura di V.A.S e di

V.I.C. di cui a seguire - la cui convenzione conterrà tutte le specifiche

progettuali, le caratteristiche dell'intervento, gli obblighi da parte della società proponente, nonché tutti gli interventi di compensazione ambientale e mitigazione degli impatti che i Comuni di Cappella Cantone e San Bassano e la Provincia di Cremona riterranno di prescrivere, in applicazione delle disposizioni contenute nel presente Accordo;

- l'ambito di intervento (si veda 'Allegato C - Stralci cartografici dei PGT e del PTCP identificativi area oggetto di variante urbanistica', parte integrante e sostanziale del presente atto) risulta ricompreso nelle aree destinate all'attività agricola (come da P.T.C.P. e P.G.T.vigenti), individuate ai sensi dell'art. 15, commi 4 e 5 (ambiti agricoli strategici), della l.r. n.12/2005, concorrendo nella sua totalità alla realizzazione di "ampliamento impianto produttivo esistente";

- la proposta progettuale definitiva dovrà prestare particolare attenzione alla riqualificazione del disegno ambientale-naturalistico territoriale di scala vasta, attraverso il potenziamento e la collocazione di compensazioni da disporre anche non necessariamente sull'area oggetto di variante ma compatibili con le presenze autoctone e da definire in base alle caratteristiche del Comune, ai criteri di sostenibilità previsti dal P.T.C.P. e agli impatti previsti dalla variante; tali impianti risulteranno quindi funzionali a garantire la compensazione naturalistica prevista ai sensi dall'art. 19 bis della Normativa P.T.C.P. e verranno valutati dalla Provincia in sede di V.A.S., al fine di giudicare la loro adeguatezza rispetto al progetto di variante presentato;

- a seguito di esame tecnico istruttorio si evidenzia la non conformità urbanistica del progetto *de quo* e pertanto si necessita di procedere con variante al P.G.T. e al P.T.C.P., ai sensi della L.R. n.12/2005 (si veda

'Allegato C - Stralci cartografici dei PGT e del PTCP identificativi area oggetto di variante urbanistica, parte integrante e sostanziale del presente atto);

Preso atto che:

• in relazione alla rilevanza dell'intervento, alla necessità di partecipazione di più soggetti pubblici e/o privati, alla pluralità degli interessi coinvolti, i Sindaci dei Comuni di Cappella Cantone e San Bassano hanno inteso promuovere un procedimento di "Accordo di Programma", ai sensi dell'art. 34 della Normativa del P.T.C.P. e dell'art. 34 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267, allo scopo di regolare obiettivi, finalità, tempi e responsabilità tra gli Enti ed il soggetto proponente, poiché l'intervento comporta variante urbanistica a livello provinciale (P.T.C.P.) e a livello comunale (P.G.T.);

• l'individuazione del nuovo Ambito di trasformazione per l'ampliamento dell'attività produttiva in oggetto indicata assume valenza esogena, nonché rilevanza sovracomunale per la competenza sullo sviluppo insediativo, ai sensi degli articoli 13 e 23 della Normativa del P.T.C.P.; quindi - secondo le direttive del P.T.C.P. medesimo - la concertazione tra Comune e Provincia deve servirsi degli strumenti giuridico - amministrativi previsti per legge e definiti all'art. 39 della Normativa medesima.

Atteso che:

• i Comuni di Cappella Cantone e San Bassano mettono a disposizione la propria struttura amministrativa e tecnica per l'istruttoria e la verifica procedurale dell'intervento. Qualora tale attività istruttoria rendesse indispensabile il ricorso a professionalità esterne agli uffici comunali (quando non dotati delle necessarie competenze), i costi di tali incarichi

verranno addebitati al Proponente;

Considerato che:

• è necessario giungere alla condivisione di queste scelte congiuntamente tra i vari livelli istituzionali e il Proponente, in particolare per gli interventi di compensazione e mitigazione previsti contestualmente alla realizzazione dell'ampliamento produttivo;

• i Comuni di Cappella Cantone e San Bassano hanno congiuntamente identificato che la compensazione a livello comunale sarà finalizzata alla realizzazione del tratto di pista ciclabile che, -nella logica di futuro tragitto ciclabile che va dal Comune di Cappella Cantone alla ditta Lameri Spa passando per il Comune di San Bassano – va dal Comune di Cappella Cantone al Comune di San Bassano (il tutto meglio specificato di seguito e di cui si rimanda all'allegato A denominato "inquadramento" quale parte integrante e sostanziale del presente atto).

Atteso che:

• i Comuni di Cappella Cantone e San Bassano si impegnano per la variante al P.G.T. a tenere conto: delle procedure urbanistiche previste dalla L.R. n.12/2005 e s.m.i. comprensive di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) e Valutazione di Incidenza (V.I.C.) nonché dalla L.R. n.31/2014 e s.m.i., in particolare della norma transitoria così come modificata dalla L.R. n.16/2017, delle eventuali procedure di Valutazione di Impatto Ambientale in riferimento al D.Lgs n.152/2006 e delle eventuali procedure per le autorizzazioni ai sensi del D.lgs 42/2004 e s.m.i. (paesaggistica).

• la Provincia si impegna inoltre a verificare il corretto inserimento

dell'opera di cui al presente Accordo in riferimento anche a:

- funzioni previste e dimensionamenti;

- effetti indotti sul traffico veicolare o sul trasporto pubblico, verifica del livello di accessibilità e coerenza con la rete infrastrutturale esistente e programmata;

- impatti visivi e paesaggistici, sia dei manufatti edilizi, che delle aree a parcheggio e delle altre porzioni di impianto inedificate;

- rapporto tra superfici impermeabili e superfici con capacità drenante;

- eventuali effetti sulla situazione idrogeologica locale;

- effetti indotti sulle reti naturalistiche, con quantificazione degli impatti sulla rete ecologica e sul livello di naturalità;

- requisiti minimi, approfondimenti e misure di mitigazione e compensazione, modalità di realizzazione, da sviluppare nella fase progettuale;

• la Provincia si impegna a sottoscrivere il presente Accordo di Programma, verificata la conformità mediante modifica ai sensi dell'art. 19bis e 34 al proprio P.T.C.P., sentita anche la Conferenza dei Comuni e delle Aree regionali protette per ambito territoriale di riferimento (Alto Cremonese);

• i Comuni di Cappella Cantone e San Bassano si impegnano a modificare il proprio strumento urbanistico (P.G.T.) al fine di adeguarlo all'istanza del Proponente che, sostanzialmente, prevede l'utilizzo di aree attualmente a destinazione agricola, in quanto urbanisticamente identificate nel sistema degli "Ambiti agricoli", (per il Comune di Cappella Cantone: rif. art.48, Ambito agricolo strategico di interesse provinciale

AG1 delle Disposizioni Attuative del Piano delle Regole; per il Comune di San Bassano rif. art.103, Ambito agricolo a vocazione produttiva delle Disposizioni Attuative del Piano delle Regole; entrambi classificati nel P.T.C.P. di Cremona Ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico Art. 19 bis) non ancora urbanizzate e sulle quali non esistono progetti di intervento. L'indicata variante comporta infatti la "perimetrazione" della porzione di terreno attualmente ricompresa negli "Ambiti agricoli", come definiti ai sensi dell'art. 15, comma 4, della L.R. n.12/2005, da trasformare nel Documento di Piano (DdP), in "Ambito di Trasformazione", finalizzato all'insediamento di "ampliamento dello stabilimento produttivo esistente" da parte del Proponente;

- i Comuni di Cappella Cantone e San Bassano si impegnano altresì a modificare il proprio strumento urbanistico (P.G.T.) al fine di adeguarlo all'istanza del Proponente che, sostanzialmente, prevede l'utilizzo di aree industriali definite come segue: per il Comune di Cappella Cantone ambito di trasformazione ATI 1; uso del suolo tessuto industriale per il Comune di San Bassano: Città consolidata, ambito produttivo, da trasformare in nuova area di trasformazione industriale denominata ATI 2 con parametri compatibili;
- la Provincia si impegna nell'attuazione di apposita Variante (modifiche non sostanziali) al proprio P.T.C.P. ai sensi dell'art. 34, punto 2, in applicazione dell'art. 19bis, punto 3, lett. b) della Normativa, fatto salvo il rispetto di tutte le procedure previste per legge e già citate, le quali forniranno l'esito dell'ammissibilità a procedere alla variante urbanistica di cui al presente Accordo.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

tra

- la Provincia di Cremona
- il Comune di Cappella Cantone
- il Comune di San Bassano
- il Proponente Lameri S.p.A., con sede legale in San Bassano (CR),
Via Cattaneo n. 28/30 (CAP 26020), nelle persone dei loro
rappresentanti

SI SOTTOSCRIVE IL SEGUENTE ACCORDO DI PROGRAMMA

ART. 1 – RICHIAMO ALLE PREMESSE

1. Le premesse e gli atti in esse richiamati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma.

ART. 2 – OGGETTO E FINALITA'

1. Il presente Accordo di Programma è finalizzato ad una variante al P.T.C.P. ed al P.G.T., necessaria all'individuazione di un nuovo Ambito di trasformazione per l'ampliamento della ditta Lameri S.p.A., sui territori comunali di Cappella Cantone e San Bassano ed avente una estensione di superficie fondiaria pari a 31.291 mq.

Detto ampliamento insiste sui mappali catastalmente identificato ai Fg. 4 mappali 166,166,185,200,202,204,206,208,210,212 su territorio del Comune di Cappella Cantone per una superficie pari a 11.521 mq;

Fg.5 mappali 217,261,290,298,300,304,306,308,309,310,311,312,313,314 su territorio del Comune di San Bassano per una superficie pari a 19.770 mq identificato negli allegati al presente documento quale ambito interessato dalla variante urbanistica ('Allegato B -Estratto di mappa

catastale', parte integrante e sostanziale del presente atto - 'Allegato C - Stralci cartografici dei PGT e del PTCP identificativi area oggetto di variante urbanistica', parte integrante e sostanziale del presente atto).

Il presente accordo di programma è altresì finalizzato ad una variante del PGT dei due Comuni, necessario alla trasformazione del tessuto esistente qualificato in:

- Per il Comune di Cappella Cantone ambito di trasformazione ATI 1; uso del suolo tessuto industriale, congiuntamente da trasformare i in ATI 2, con modifica di parametri e standards;
- Per il Comune di San Bassano: Città consolidata, ambito produttivo da trasformare i in ATI 2, con modifica di parametri e standards.

ART. 3 – MODALITA' DI ATTUAZIONE

1. Gli interventi derivanti dall'attuazione dell'Ambito di trasformazione di cui all'art. 2 dovranno obbligatoriamente prevedere:

a) l'urbanizzazione dell'area, come rappresentato indicativamente nell'Allegato D - Progetto di massima, parte integrante e sostanziale del presente atto, a seguito dello Strumento Attuativo da presentarsi - in conformità col presente AdP - per l'approvazione da parte dei Comuni territorialmente competenti, sulla scorta delle procedure previste dalla L.R. n.12/2005;

b) la realizzazione di opere di mitigazione e valorizzazione ambientale (eventualmente di interesse pubblico) che verranno considerate come interventi di compensazione naturalistica in riferimento all'art.19bis della Normativa del P.T.C.P. e che dovranno essere contenute sia nel citato Strumento Attuativo che nella correlata Convenzione, che verrà

sottoscritta tra i Comuni di Cappella Cantone e San Bassano e il
Proponente.

Per la fase di V.A.S. della variante al P.G.T. invece, sempre per le opere di mitigazione e valorizzazione ambientale, dovrà essere indicata almeno la localizzazione territoriale, la dimensione, la forma spaziale e la rispondenza ai criteri di sostenibilità del P.T.C.P., in riferimento anche agli impatti previsti dalla variante stessa;

c) il rispetto del principio di invarianza idrogeologica ed idraulica in riferimento alla Legge regionale 15 marzo 2016 - n. 4 (Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua) e al regolamento n.7 del 23 novembre 2017 (Criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell'articolo 58 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12) e pertanto dovrà essere presentato apposito progetto di invarianza idraulica, da allegare allo strumento attuativo in variante al P.G.T. o variante urbanistica;

d) uno studio geologico-sismico (TITOLO II della L.R. n.12/2005 s.m.i.) di supporto e aggiornato, in funzione dalla variante urbanistica prevista da questo accordo e commisurato agli interventi che verranno previsti all'interno dello Strumento Attuativo, secondo quanto disposto dalla vigente normativa;

e) una convenzione attuativa con i Comuni interessati, che regoli l'attività e modalità di realizzazione degli interventi edilizi e gli interventi di cui alla lettera b);

f) l'individuazione di opere pubbliche da eseguire a favore dei Comune di

Cappella Cantone e San Bassano e/o delle corrispondenti monetizzazioni

(la monetizzazione di “standard di qualità” dovrà essere definita nella Convenzione / scrittura privata che verrà sottoscritta tra i Comuni interessati e il Proponente).

L’opera di interesse pubblico collettivo congiuntamente identificata dal comune di Cappella Cantone e dal comune di San Bassano è da intendere finalizzata alla realizzazione del tratto di pista ciclabile che congiunge il Comune di Cappella Cantone con il Comune di San Bassano; il tratto di pista ciclabile oggetto di realizzazione si inserisce in un percorso più ampio che si vorrebbe realizzare che attraversa il Comune di San Bassano e da quest’ultimo arriva alla ditta Lameri Spa. (vedasi ALLEGATO A denominato “inquadramento” quale parte integrante e sostanziale del presente atto); l’infrastruttura di fatto si inserisce nella rete delle piste ciclabili sia livello dei singoli comuni che a livello della rete provinciale.

Il proponente si farà carico dei costi finalizzati alla progettazione e realizzazione di pista ciclabile succitato che sarà realizzato mediante iter di progetto e realizzazione di opera pubblica, secondo apposita convenzione da stipularsi con le amministrazioni comunali, che definiranno le opere principali e le opere secondarie annesse compresi oneri di progettazione ed eventuale futura manutenzione.

Si intende in questa sede precisare che l’ammontare degli standard di “qualità” che dovranno essere riconosciuti ai comuni, ciascuno per la sua quota di competenza, saranno valutati, quantificati e condivisi mediante la

sottoscrizione di apposita convenzione che sarà sottoscritta a seguito della approvazione del presente accordo di programma.

g) Il progetto dovrà dare specificazioni, in riferimento agli aspetti del traffico indotto, precisando se vi sarà un aumento di produzione, di dipendenti e se alle nuove modalità di stoccaggio corrisponderanno "picchi trasportistici" (es. magazzino tutto vuoto / tutto pieno). Dovranno altresì essere indicate le direzioni lungo cui si muoverà il traffico generato dallo stabilimento onde poterne valutare gli effetti e quali accessi lungo la S.P. n. 38 saranno impiegati in modo da poterne verificare l'adeguatezza geometrica.

h) Il progetto dovrà necessariamente contenere un'analisi di eventuali criticità sulla viabilità provinciale più prossima all'insediamento; considerando sia i problemi di incidentalità ma anche la sovrastruttura della S.P. n. 38 quanto meno nel tratto compreso tra "Lameri" e la ex S.S. n. 415.

ART. 4 – IMPEGNI DEI SOTTOSCRITTORI DELL'ACCORDO

1. Con la sottoscrizione dell'Accordo di Programma:

a) la Provincia di Cremona ed i Comuni di Cappella Cantone e San Bassano, ognuno nell'ambito delle rispettive competenze, provvederanno, con apposita procedura, a modificare ed adeguare i propri strumenti urbanistici vigenti, rispettivamente il P.T.C.P. e il P.G.T., nel rispetto delle normative vigenti;

b) la Provincia di Cremona, in riferimento agli artt. 11 e 13 del D.Lgs. n.4 del 16/01/2008, al fine di evitare duplicazione degli atti e quindi delle valutazioni, recepirà, se pertinenti, i contenuti degli elaborati relativi alla

Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) prevista ai sensi dell'art 4 della L.R. n.12/2005 e alla Valutazione di Incidenza (V.I.C.) prevista ai sensi della L.R. n.86/1983, che i Comuni avranno cura di predisporre-

c) la Provincia di Cremona ed i Comuni di Cappella Cantone e San Bassano, territorialmente interessati, ognuno nell'ambito delle rispettive competenze, si impegnano a dar corso a quanto costituisce oggetto del presente Accordo di Programma.

2. Con la sottoscrizione dell'Accordo di Programma, i Comuni di Cappella Cantone e San Bassano si impegnano:

a) ad adottare e ad approvare in via definitiva, qualora conforme alla vigente normativa, alla Variante oggetto del presente Accordo, alla L.R. n.12/2005 e alle ulteriori vigenti normative, lo Strumento Attuativo che verrà presentato dal Proponente "LAMERI S.p.A." con sede in San Bassano (CR), Via Cattaneo n. 28/30 (CAP 26020);

b) a stipulare con il Proponente "LAMERI S.p.A.", la Convenzione Urbanistica di disciplina dello Strumento Attuativo nel rispetto dei contenuti previsti negli articoli 2 e 3 precedenti;

3. Con la sottoscrizione dell'Accordo di Programma la Provincia di Cremona ed i Comuni di Cappella Cantone e San Bassano, nell'ambito delle rispettive competenze, si impegnano ad attuare quanto necessario ai fini di realizzare un intervento in conformità ai criteri ambientali e paesaggistici richiesti per l'opera in esame.

4. Il Proponente "LAMERI S.p.A." si impegna fin d'ora e successivamente attraverso la convenzione di cui all'art.3, comma 1, lettera e) del presente atto a:

a) presentare la richiesta di Permesso di Costruire (o altro strumento) ai Comuni di Cappella Cantone e San Bassano, in coerenza con quanto rappresentato nel progetto planivolumetrico di massima (Allegato D - Progetto di massima, parte integrante e sostanziale del presente atto);

b) dare inizio ai lavori di realizzazione degli interventi nei tempi stabiliti dal Permesso di Costruire (o altro strumento) che verrà rilasciato dai Comuni di Cappella Cantone e San Bassano.

5. Nello specifico il Proponente si impegna inoltre a svolgere le seguenti funzioni/opere/ecc.:

a) presentazione del progetto all'ente competente, in coerenza con quanto rappresentato nell'Allegato D - Progetto di massima, parte integrante e sostanziale del presente atto);

b) iniziare i lavori e realizzare gli interventi nei tempi stabiliti dalla convenzione o permesso a costruire (o altro strumento) che verrà stipulato con i Comuni di Cappella Cantone e San Bassano sopra richiamato;

c) Proporre, d'intesa con i Comuni di Cappella Cantone e San Bassano, le compensazioni naturalistiche previste dall'Art. 19 bis della Normativa del P.T.C.P. in riferimento agli interventi di variante di cui al punto b) (Modifiche non sostanziali" del P.T.C.P. di cui all'art. 34 comma 2) del medesimo articolo e, in funzione degli obblighi di cui all'Art. 3 punto1 lettera c) del presente accordo.

d) finanziare l'opera pubblica, ovvero il tratto di pista ciclabile succitata, finanziare gli interventi di compensazione ambientale oltre che riconoscere gli standard di qualità che saranno evidenziati nella specifica convenzione sottoscritta con i comuni prima dell'inizio dei lavori di

ampliamento della ditta Lameri Spa.

6. I Comuni di Cappella Cantone, San Bassano e la Provincia di Cremona si impegnano all'approvazione del presente ADP e ad approvare eventuali modifiche.

ART. 5 – EFFETTI DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA

1. Con la sottoscrizione del presente Accordo di Programma si prende atto delle previsioni di massima contenute nella documentazione allegata alla domanda di modifica della destinazione urbanistica di cui Allegato C - Progetto di massima, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

2. Lo strumento di cui al precedente punto 1 ha valore indicativo per le successive fasi di variazione urbanistica del P.G.T. di Comuni di Cappella Cantone e San Bassano e P.T.C.P. della Provincia di Cremona e di pianificazione attuativa, che seguiranno le procedure di cui alla L.R. n°12/2005 e s.m.i..

ART. 6 – GESTIONE DEGLI INTERVENTI

1. I sottoscrittori del presente Accordo di Programma si impegnano a dar corso a quanto costituisce oggetto del presente Accordo di Programma;

2. I Comuni di Cappella Cantone e San Bassano assumono il ruolo di Enti di coordinamento, controllo e verifica della puntuale e coerente attuazione degli interventi all'interno delle procedure urbanistiche previste per legge.

ART. 7 – COMITATO PER L'ACCORDO DI PROGRAMMA

1. Per l'attuazione del presente Accordo di Programma è istituito un Comitato costituito e presieduto dal Presidente della Provincia o suo delegato e composto dai Sindaci dei Comuni di Cappella Cantone e San

Bassano, o loro delegato;

2. A detto Comitato, che avrà compiti anche di vigilanza e controllo sulla attuazione del presente Accordo di Programma, vengono demandate le eventuali controversie che dovessero insorgere in attuazione del presente Accordo di Programma.

ART. 8 – ASPETTI FINANZIARI

1. I costi per la progettazione e pubblicazione della variante al P.G.T. e al P.T.C.P., dello Strumento Attuativo da presentare all'ente competente relativamente all'area oggetto di intervento, delle opere di urbanizzazione ed ogni altro onere che verrà eventualmente previsto in apposita convenzione tra i Comuni di Cappella Cantone e San Bassano e Proponente, sono interamente a carico del Proponente, individuato nella "LAMERI S.p.A." con sede in Via D. F. Cattaneo n. 28/30, San Bassano (CR) (C.F. - P.IVA 00054080197) e suoi aventi causa, con esclusione tassativa da ogni onere diretto o indiretto di tutte le Amministrazioni Pubbliche coinvolte nel presente Accordo di Programma.

ART. 9 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1. Le controversie eventualmente insorgenti tra i sottoscrittori, nell'ambito dell'Accordo di Programma, sono esaminate preliminarmente dal Comitato di cui al precedente art. 7 e, qualora non vengano risolte, sono rimesse alla cognizione della giurisdizione competente e del Foro di Cremona.

ART. 10 – DURATA DELL'ACCORDO

1. Il presente Accordo di Programma ha durata di anni dieci dalla sua sottoscrizione e potrà essere eventualmente prorogato. La durata dell'Accordo di Programma è pertinente all'adozione di tutti i

provvedimenti di natura autorizzativa, nonché di convenzionamento tra tutti i soggetti coinvolti, ed è altresì pertinente alla strumentale attuazione del progetto descritto di cui all'art. 2. Costituisce causa di cessazione anticipata dell'Accordo di Programma l'esaurimento delle finalità per le quali viene sottoscritto. I casi e le modalità di recesso e/o scioglimento fuori dal caso suddetto, verranno stabiliti dal Comitato di cui al precedente art. 7.

ALLEGATI:

Allegato A - Inquadramento

Allegato B - Estratto di mappa catastale.

Allegato C - Stralci cartografici dei PGT e del PTCP identificativi area oggetto di variante urbanistica.

Allegato D - Progetto di massima.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI CREMONA

(Paolo Mirko Signoroni)

*Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.*

IL SINDACO DEL COMUNE DI CAPPELLA CANTONE

(_____)

*Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.*

IL SINDACO DEL COMUNE DI SAN BASSANO

(_____)

*Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.*

LA SOCIETA' LAMERI S.p.A.

(_____)

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.